



Città di Gallipoli

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024

L'anno 2024, il giorno 20 del mese luglio alle ore 09:00, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^{aa} convocazione.

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Alessandro Caggiula.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

		P	A			P	A
1	Minerva Stefano	Sì		10	Venneri Corrado	Sì	
2	Abate Gianpaolo	Sì		11	Spada Matteo	Sì	
3	Boellis Davide	Sì		12	Guglielmetti Salvatore	Sì	
4	Solidoro Rosario	Sì		13	Cataldi Assunta	Sì	
5	Nazaro Cosimo	Sì		14	Fasano Flavio	Sì	
6	Cataldi Antonio	Sì		15	Russo Antonella	Sì	
7	Pepe Serena	Sì		16	Barba Antonio	Sì	
8	Nicoletti Rossana	Sì		17	Benvenga Daniele	Sì	
9	Ghiaccio Ugo	Sì					

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Solidoro Rosario il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, li 21/06/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Emanuele BOELLIS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli, li 21/06/2024

Il Dirigente del Settore Finanziario

f.to Emanuele BOELLIS

Il Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma dell'imposizione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, articolata in tre distinti prelievi ovvero l'imposta municipale propria, relativa alla componente patrimoniale, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, il tributo su servizi indivisibili, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- in particolare, l'art. 1, commi 641-668, della legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, contiene la disciplina del tributo sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668, della legge n. 147/2013 e in particolare:

- il comma 652 secondo cui *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;
- il comma 653 secondo cui *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- il comma 654 secondo cui *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- il comma 654-bis secondo cui *“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e*

sui servizi (TARES)”;

- il comma 655 ai sensi del quale *“Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”*;

Richiamato altresì l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011 e smi secondo cui *“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché **i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio**, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. **Il relativo gettito è destinato a finanziare** interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché **i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”***;

Visti altresì:

- l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”* (lett. f);
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, con cui sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato *“dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di*

adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, recante *Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*, che delinea il contenuto minimo da riportare nell’avviso di pagamento, a fini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;
- la Deliberazione n. 52/2020/RIF del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020 di ARERA, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

Osservato che da ultimo:

- ARERA, con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – di seguito denominato MTR-2 – con cui ha confermato l’impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un’ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l’attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020, tenuto conto dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- la medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale – 2022-

2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

- in base all'art. 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo altresì che:
 - sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
 - il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3);
 - la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4);
 - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5);
 - l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7);
 - fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8);
- all'art. 8 della delibera *de qua* viene disciplinata analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art. 7, comma 1, predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità;

- inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, che l'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possa presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2;

Viste altresì:

- la deliberazione 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/rif – ARERA, riguardante l'aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione 24 ottobre 2023, n. 487/2023/R/rif, inerente alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità n. 389/2023;
- la determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023, con cui si approvano gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità nonché si forniscono chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni nn. 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

Considerato che ARERA ha fissato tra il 2023 e il 2024 quello che viene chiamato aggiornamento biennale, ossia un metodo di revisione con il quale l'ETC deve necessariamente riaprire i modelli di programmazione del PEF per poter sostituire o integrare le nuove basi di calcolo (2022 e 2023), al fine di ottenere una modellazione per le ultime due annualità non più ipotetica ma certa e definita;

Richiamata la determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 di ARERA;

Dato atto che:

- allo stato, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gallipoli, risulta definita e/o operativa l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), quale ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011;
- il Comune di Gallipoli, già in data 25 marzo 2024, ha trasmesso ad AGER la documentazione necessaria ad approvare il Piano Finanziario, mentre il soggetto gestore dei servizi di igiene urbana (RTI GIAL PLAST Srl – Ditta Colombo Biagio Srl) ha provveduto per proprio conto;
- la procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione

dell'aggiornamento del Piano economico finanziario per il biennio 2024-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC;

Constatato che:

- ad esito del procedimento, di cui agli artt. 7 e 8 della delibera n. 363/2021 di ARERA, con determinazione n. 262 del 19 giugno 2024, l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO), denominato AGER, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto all'approvazione e validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 del Comune di Gallipoli, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati nell'art. 28 del MTR-2;
- con la sopra citata determina, l'Ente di Governo d'Ambito ha stabilito una Tariffa complessiva riconosciuta per l'anno 2024, al lordo delle entrate ex art. 1.4 della Determina ARERA n. 02/DRIF/2020, di euro 8.493.682,00;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14/2024, ha preso atto della sopra citata determina n. 262/2024 di AGER di approvazione e validazione dell'aggiornamento del PEF del Comune di Gallipoli per il periodo 2024-2025;

Osservato quindi che, ai fini TARI, occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire in ragione di quanto disposto dalla legge n. 147/2013 e s.m.i. nonché dalle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF revisionato per il biennio 2024-2025 consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024;

Tenuto conto che:

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono quelli riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) revisionato per il biennio 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe e pertanto, a tal riguardo, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR),

ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

- sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
 - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;
- ai sensi dell'art. 57-*bis* del D.L. n. 124/2019 e smi, i Comuni continuano ad applicare i coefficienti della TARI indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- ai fini dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, occorre adottare il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- la superficie assoggettabile al tributo resta costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;

Dato atto che:

- secondo le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 28 gennaio 2022 *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente”*;
- nella Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *“con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A)”* per cui *“per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario*

effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR – 2)";

- da ultimo, la Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024 evidenzia che *"La metodologia di calcolo dei costi standard sui rifiuti non è cambiata, pertanto il testo della presente nota è quello delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze, sono del tutto in linea con la documentazione riferita alle precedenti annualità"*;

Esaminato il Piano economico-finanziario, in allegato alla presente, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato da AGER, in qualità di ETC, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2024 pari a euro 8.493.682,00 e una tariffa finale massima di euro 7.864.107,00, così ripartita:

- COSTI FISSI 4.214.997,00
- COSTI VARIABILI 3.649.110,00

Appurato che il limite della tariffa finale massima (come sopra indicato) è da riferirsi alla variazione tra i totali dei PEF e non alla variazione delle tariffe TARI 2024 rispetto a quelle applicate nel 2023, atteso che l'ammontare di riferimento per la determinazione delle tariffe deve tenere conto anche delle componenti a valle del PEF (quali il contributo MIUR, le entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione ed elusione della tassa rifiuti, il gettito dell'imposta di soggiorno destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché ulteriori voci di entrata imputabili a contributi assegnati per il raggiungimento di obiettivi virtuosi etc.), che vanno a ridurre il valore complessivo di riferimento per la determinazione del regime tariffario del periodo di imposta 2024;

Rilevato che dall'importo sopra indicato a titolo di tariffa finale massima e in particolare dalla quota variabile, occorre ulteriormente detrarre, in base al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, le maggiori risorse derivanti dall'attività di recupero e contrasto dell'evasione e/o elusione della TARI nonché quota parte del gettito - pari a euro 300.000,00 - dell'imposta di soggiorno in virtù della novellata formulazione dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011;

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe:

- viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- in particolare, l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, prevede che *“ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale e organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria”*;

Dato atto che:

- la determinazione delle tariffe TARI, destinate alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana, si basa su fasi di individuazione e classificazione dei costi del servizio, di suddivisione dei costi tra fissi e variabili, di ripartizione di questi in quote imputabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- le utenze sono quindi suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione prevista dal D.P.R. n. 158/1999 e approvata con regolamento comunale;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate. Nella specie, l'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 prevede espressamente che *“1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 2. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- per regola generale dell'azione amministrativa, tale procedimento deve avvenire entro i termini naturali dell'uso proporzionato, ragionevole e adeguato della discrezionalità tecnico-amministrativa. Ne discende che il concreto esercizio della discrezionalità deve essere positivamente orientato ad una ragionevole graduazione mediante congrue ripartizioni tariffarie, pur sempre in rapporto all'effettivo e oggettivo carico di rifiuti prodotti;

- resta ferma tuttavia la possibilità, normativamente prefigurata all'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, di favorire, anche per ragioni di ordine sociale, le utenze domestiche con conseguente attribuzione alle utenze non domestiche, al netto del dato meramente proporzionale, come tale suscettibile di ampia ed elastica valorizzazione, di eventuali costi non addebitati alle prime (cfr. Cons. Stato, sent. n. 5809/2019; Cass., sent. 28 febbraio 2018, n. 4600);
- ai fini di una corretta ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, si procede all'applicazione del metodo differenziale che segue pedissequamente i dettami delle Linee guida del D.P.R. n. 158/1999. In particolare, si stima la produzione attesa di rifiuto da parte delle Utenze non Domestiche in funzione della superficie delle stesse e dei coefficienti kd applicati;
- dal prodotto della superficie complessiva delle Und per la produttività (kd) si ottiene la stima del monte rifiuti prodotto dalle singole categorie di Utenze non domestiche nonché la stima totale del rifiuto prodotto dalle stesse, da assumere poi a parametro per fissare la ripartizione tra UD e UND;
- come illustrato nel testo allegato, sulla base dei dati dei rifiuti solidi urbani complessivamente prodotti nel 2023 nel Comune di Gallipoli – dato rilevabile dall'Osservatorio regionale sui rifiuti – il rapporto della produzione attesa delle UnD sul rifiuto totale è pari al 35,03 per cento (in aumento rispetto all'anno precedente);
- sul punto tuttavia, il dato meramente proporzionale non tiene conto dei maggiori costi imputabili alle utenze non domestiche legati alla maggiore frequenza nella raccolta e, in generale, alle modalità di espletamento del servizio, specialmente durante la stagione turistica;
- per quanto sopra, si ritiene di fissare la ripartizione dei costi tra UD e UND nel rapporto 59 a 41 per cento, anche allo scopo di contenere l'incremento delle tariffe a carico dei nuclei familiari, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27 aprile 2023 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (*Ka, Kb, Kc, Kd*) applicati, del *Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)* per l'anno 2024, riportata nel testo allegato alla presente, a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2024 non eccede quello relativo all'anno 2023, più

del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 del MTR-2, come verificato e validato dall'ente di governo d'ambito (EGATO) con la determina n. 262/2024;

- ai sensi dell'art. 4.6 della medesima deliberazione, *“In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi”*;

Preso atto inoltre che:

- ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, *“l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;
- allo stato attuale, non è stato pubblicato il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre l'Autorità di regolazione, già con propria deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, ha stabilito all'art. 3 che gli enti locali, nelle more della definizione della disciplina di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, potevano riconoscere, già per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle medesime condizioni prescritte per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;
- anche per il corrente anno, l'Amministrazione riconosce il bonus sociale in favore delle Utenze domestiche in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del *Regolamento per l'applicazione della TARI*, approvato con deliberazione di C.C. n. 26/2020 e smi;

Esaminati:

- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, secondo cui ***“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”***;
- l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, secondo cui *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 7, comma 7-quater, del D.L. n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 67/2024, secondo cui *“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;
- l'art. 15-ter, comma 1, del D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024, secondo cui ***“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato”***;

Visti:

- l'art. 138, comma 1, del D.L. n. 34/2019 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 683-*bis*, della legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013 e l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-*bis* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia”*;

Vista altresì la Deliberazione n. 386/2023/R/rif – ARERA che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI e, in particolare:

- a) UR1, α, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a euro 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2, α, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a euro 1,50 per utenza per anno;

Richiamati:

- l'art. 13, commi 15 e 15-*ter*, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. (...) 15-ter. **A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali** diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) **acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce**”; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già*

versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012 con cui è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, dalla nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale dedicato;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2014, prot. 4033, con cui sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Vista l'articolazione tariffaria della TARI, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, predisposta per il periodo di imposta 2024;

Richiamato l'art. 30 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI) secondo cui *"1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997. 2. Il Comune provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, all'invio ai contribuenti di due avvisi di pagamento nel corso dell'anno: un avviso relativo all'acconto TARI nella misura del 80 per cento del quantum dovuto, determinato mediante applicazione delle tariffe approvate per l'anno precedente, oltre al tributo provinciale; un avviso relativo al saldo TARI, da emettersi dopo il 1° dicembre di ciascun anno, calcolato a conguaglio sulla base delle tariffe approvate per il periodo di imposta di riferimento";*

Richiamati infine:

- le Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le precedenti deliberazioni inerenti all'approvazione delle tariffe relative al tributo sui rifiuti;
- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di C.C. n. 26/2020 e smi;
- lo Statuto comunale;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del servizio interessato, ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria reso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000, in data 9 luglio 2024, al prot. 0042427/2024;

con voti favorevoli 12, contrari 4 (Barba, Fasano, Russo e Benvenga), **astenuti 1** (Spada)

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1) DARE ATTO che, già con deliberazione n. 14/2024, il Consiglio Comunale ha preso atto della

determina n. 262 del 19 giugno 2024, adottata da AGER e acquisita da questo ente in data 20 giugno 2024, al prot. 0038346/2024, con cui l'ETC ha approvato la predisposizione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Comune di Gallipoli del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della deliberazione n. 363/2021 – ARERA, nonché della relativa relazione allegata;

2) APPROVARE quindi per l'anno 2024, in base al sopra citato Piano Economico Finanziario e ai relativi allegati, le tariffe TARI delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, in allegato al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, comprensive dei coefficienti (*Ka, Kb, Kc, Kd*) applicati;

3) CONFERMARE, anche per il corrente anno, il riconoscimento del bonus sociale in favore delle Utenze domestiche in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del *Regolamento per l'applicazione della TARI*, approvato con deliberazione di C.C. n. 26/2020 e smi;

4) DARE ATTO che l'agevolazione di cui al punto precedente, stimata in complessivi ca. euro 25.000,00, è finanziata con risorse di bilancio a valere sugli stanziamenti finalizzati al sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno;

5) QUANTIFICARE in ca. **euro 7.264.107,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), al netto del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) al 5 per cento, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

6) PRECISARE altresì che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- c) *UR1, α*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a euro 0,10 per utenza per anno;
- d) *UR2, α*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a euro 1,50 per utenza per anno;

7) DARE ATTO che, in conformità all'art. 30 del vigente *Regolamento comunale per l'applicazione della TARI*, sono stati emessi gli avvisi di liquidazione dell'acconto del tributo (in tre rate), determinato sulla base delle tariffe approvate per il periodo di imposta 2023 e da pagare mediante modello di pagamento unificato ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (cd. F24);

8) AUTORIZZARE nel contempo, la Direzione della sezione Tributi all'emissione diretta – dopo la data del 1° dicembre 2024 - degli avvisi di liquidazione del tributo a saldo e conguaglio, aventi scadenza 31 gennaio 2025, con la specificazione che la stessa dovrà comprendere le componenti perequative di cui al punto 6) nonché tener conto dell'agevolazione eventualmente dovuta in ragione

di quanto previsto al precedente punto 3);

9) TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*", pubblicato in G.U. n. 195 del 16 agosto 2021.

Quindi, con separata votazione che registra **voti favorevoli 12, contrari 4** (Barba, Fasano, Russo e Benvenga), **astenuiti 1** (Spada)

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

IL Presidente del Consiglio
F.to Solidoro Rosario

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. Alessandro Caggiula

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 25/07/2024 al 09/08/2024
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 25/07/2024

F.to **Il Messo comunale**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- o E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- o E' divenuta esecutiva il 20/07/2024 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 20/07/2024

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Alessandro Caggiula

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.